

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 812

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2006(*)

Disposizioni in materia di collocamento artistico
per regolamentare l’esercizio dell’attività di agente
degli artisti dello spettacolo

(*) *Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato ad introdurre una disciplina organica in materia di tutela professionale dei lavoratori che operano nel settore dello spettacolo, intrattenimento, svago. Da circa cinquanta anni, infatti, esiste di fatto nel mondo del lavoro la categoria delle Agenzie teatrali e di spettacolo che non trova riscontro nella nostra legislazione, per cui gli addetti al settore si ritrovano ad operare in un sistema del tutto inadeguato alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Il problema cui ci si riferisce è quello del collocamento artistico. Tutte le agenzie teatrali in possesso di regolare licenza sono per legge obbligate a collocare soltanto i complessi artistici o le compagnie di gruppi musicali costituiti giuridicamente in società, ma non il singolo artista. Dal che deriva che gli artisti operano in maniera del tutto personale e, beneficiando di contratti di ingaggio tramite l'ufficio speciale del collocamento dello spettacolo, si vedono costretti a rivolgersi a produttori, organizzatori di spettacolo, agenzie di promozione e pubblicitarie, segreterie artistiche, e così via, con il paradosso che tali soggetti, pur essendo soggetti non abilitati al collocamento artistico, agiscono indisturbati alimentando un dilagante abusivismo nel settore, mentre le agenzie teatrali in possesso di regolare licenza sono fortemente limitate nel collocamento artistico e soggette a continui controlli da parte delle autorità. Inoltre, un altro grande problema è dato dalla mancanza di chiarezza nei ruoli esercitati dai soggetti che operano nel settore dello spettacolo. Ci si riferisce al *promoter*, all'organizzatore di spettacoli, al produttore discografico, e così via.

Per questi motivi, cari colleghi, con il seguente disegno di legge intendiamo of-

frirne alle categorie interessate una risposta chiara e univoca per garantire a quanti operano nel settore la dovuta tutela professionale.

L'articolo 1 dispone che l'esercizio della professione di agente dello spettacolo sia subordinato all'iscrizione al registro professionale, dietro pagamento di un contributo determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una Commissione *ad hoc* per la tenuta del registro nazionale degli agenti dello spettacolo, i cui membri durano in carica quattro anni e sono riconfermabili per un solo mandato, avente il compito di aggiornare il registro nazionale e decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni regionali.

L'articolo 3, nel disporre la costituzione, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, di una commissione regionale per la gestione del ruolo regionale degli agenti dello spettacolo, fornisce una classificazione delle categorie operanti nel campo degli agenti dello spettacolo, distinguendo fra organizzatore dello spettacolo, produttore di spettacoli, produttore discografico e *promoter*.

L'articolo 4 definisce la figura dell'agente e rappresentante degli artisti dello spettacolo, indicandone i relativi compiti, e stabilisce l'obbligo di pubblicizzare il contratto di mandato.

L'articolo 5 riconosce l'agente che ha ottenuto l'incarico ai sensi dell'articolo 4 il solo autorizzato a promuovere e tutelare l'interesse degli artisti, pur contemplando la possibilità per costui di avvalersi di collaboratori e dipendenti con compiti escusivamente ammini-

strativi e statuisce l'obbligo per le imprese operanti nel settore di avvalersi di agenti regolarmente iscritti al ruolo.

L'articolo 6 ribadisce il divieto per gli artisti e/o società che svolgono attività di intrattenimento e spettacolo di avvalersi dell'opera di soggetti non iscritti al registro professionale degli agenti dello spettacolo e, al contempo, in deroga a tale divieto, prevede la possibilità per gli artisti di avvalersi dell'assistenza dei genitori, fratelli o coniuge.

L'articolo 7 contempla il diritto alla provvigione.

Gli articoli 8 e 9 indicano le modalità di iscrizione al registro professionale e stabiliscono i requisiti per l'iscrizione medesima.

L'articolo 10 colloca l'attività dell'agente fuori dalla sfera della intermediazione.

L'articolo 11, infine, prevede le modalità di adozione del regolamento di attuazione della legge, che dovrà disciplinare: l'iscrizione al registro professionale; le modalità di svolgimento dell'esame; il modello del contratto di mandato; i diritti e doveri degli agenti dello spettacolo secondo la categoria di appartenenza; le sanzioni amministrative; l'indicazione delle incompatibilità con l'iscrizione al ruolo professionale; l'indicazione del numero massimo dei soggetti rappresentabili da ogni singolo agente dello spettacolo; l'istituzione di un collegio arbitrale per la soluzione delle eventuali controversie sorte nell'espletamento del contratto di mandato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge disciplina l'attività degli agenti degli artisti, di seguito denominati «agenti», che operano, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, nei seguenti settori: spettacolo, musica, cinema, comunicazione, teatro, lirica e operistica, danza.

2. L'esercizio della professione di agente degli artisti è subordinato all'iscrizione al registro professionale di cui all'articolo 2, in seguito alla quale l'agente ottiene il rilascio della licenza e assume la qualifica di «Agente dello spettacolo».

3. L'iscrizione al registro professionale comporta il pagamento di un contributo determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita un'apposita Commissione per la gestione del registro nazionale degli agenti dello spettacolo, costituito dall'insieme dei ruoli regionali, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da:

a) il direttore generale competente, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo, designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) due agenti dello spettacolo designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. La Commissione dura in carica quattro anni, i membri possono essere riconfermati per un mandato e si occupa di:

a) aggiornare il registro nazionale degli agenti di spettacolo sulla base delle indicazioni provenienti dalle commissioni regionali di cui all'articolo 3;

b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni regionali.

Art. 3.

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, è istituita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione regionale per la gestione del ruolo regionale degli agenti dello spettacolo, suddiviso nelle seguenti categorie:

a) organizzatore dello spettacolo: colui che possiede una struttura privata, quale locale da ballo, discoteca, *hotel*, *bar pub*, villaggio turistico, *camping*, ovvero colui che organizza in strutture, quali palazzetti dello sport, stadi, teatri, eventi musicali, concerti e spettacoli vari;

b) produttore di spettacoli: teatri stabili o società che creano compagnie artistiche, investendo in proprio al pari delle imprese e facendo svolgere alle proprie compagnie prestazioni in luoghi e strutture pubbliche;

c) produttore discografico: casa discografica ovvero colui che investe in proprio confenzionando un prodotto successivamente affidato alle case discografiche per la distribuzione;

d) *promoter*: colui che, su incarico dei grandi distributori di spettacoli di musica leggera, organizza e promuove spettacoli.

2. La Commissione è composta da:

a) un membro designato dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo, designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) un rappresentante degli agenti dello spettacolo designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Le Commissioni regionali di cui al comma 1 durano in carica quattro anni, i membri possono essere riconfermati per un mandato e si occupano di:

a) vagliare le domande di iscrizione al registro professionale ed il possesso dei requisiti da parte dei soggetti richiedenti;

b) indire, con cadenza biennale, l'esame per l'accesso alla professione, determinando, altresì, le modalità di svolgimento e la composizione della commissione giudicatrice, della quale deve, in ogni caso, fare parte un rappresentante degli agenti dello spettacolo;

c) esercitare funzioni di sorveglianza al fine di segnalare eventuali fenomeni di abusivismo nell'esercizio della professione;

d) disporre la cancellazione o la sospensione dal registro professionale qualora vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 9.

4. Avverso le decisioni delle Commissioni regionali l'interessato può inoltrare ricorso alla Commissione di cui all'articolo 2, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione delle decisioni medesime.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 1 e delle Commissioni regionali di cui al presente articolo sono finanziate con il contributo di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 4.

1. È agente e rappresentante degli artisti dello spettacolo la persona fisica che, in forza di contratto di mandato, cura e promuove i rapporti tra gli artisti e organizzatori, società ed esercenti di locali pubblici che organizzano spettacoli e intrattenimenti, radio e televisioni private e pubbliche, teatri, società di produzione cinematografiche, in vista della stipula di un contratto di prestazione artistica, ovvero tra due soggetti che rappresentano società a responsabilità limitata, cooperative, società in accomandita semplice, società in nome collettivo o organizzatori di spettacoli privati e pubblici, per la conclusione di contratti d'ingaggio di prestazione occasionale, saltuaria, intermittente, in riferimento agli artisti e musicisti professionisti.

2. L'agente cura gli interessi dell'artista, che gli conferisce l'incarico secondo le modalità indicate nella presente legge, al fine di:

a) promuovere, trattare e definire a nome e per conto dell'artista i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date relative, nonché le condizioni normative pratiche e finanziarie;

b) prestare opera di consulenza in favore dell'artista nelle trattative dirette alla stipula del contratto ovvero predisporre la stesura dei contratti che regolino le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto dell'artista;

c) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione artistica;

e) svolgere attività di assistenza a favore di società costituite da gruppi di artisti

o di artisti singoli, per favorire occupazione di prestazione artistiche nelle modalità indicate nei contratti d'ingaggio in riferimento al lavoro intermittente degli artisti.

3. L'incarico di cui al comma 2 ha ad oggetto la conclusione di uno o più affari determinati e può essere accettato da un agente solo se non determina conflitto d'interesse con la sua attività di agente dello spettacolo e operatori di pubblici esercizi di spettacoli e intrattenimento.

4. Una copia del contratto di mandato stipulato tra l'agente e gli artisti dello spettacolo è comunicata, entro dieci giorni dalla stipulazione, alla sezione circoscrizionale del lavoro competente per territorio, pena la cancellazione dal registro professionale.

5. L'agente assiste l'artista in costanza di rapporto per tutto il periodo della sua durata, curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi di contratto.

6. L'agente può contattare un artista qualora lo stesso non abbia un rapporto contrattuale in essere con agenzie di spettacolo, o nei sei mesi antecedenti la scadenza del suo contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, della presente legge. È fatto divieto all'agente di avvicinare un artista che sia sotto contratto ad un altro agente di spettacolo con una società nell'intento di indurlo a risolvere prematuramente il contratto in essere o a non adempiere ai doveri contrattuali.

7. Nessun agente può abusare dell'eventuale posizione dominante acquisita sul mercato in cui opera. Le Commissioni regionali di cui all'articolo 3, anche su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, qualora ritengano sussistere l'abuso di posizione dominante avviano le dovute istruttorie e adottano gli eventuali provvedimenti.

Art. 5.

1. L'agente che ha ricevuto l'incarico è il solo autorizzato a promuovere e tutelare gli interessi dei propri assistiti tra i quali artisti e gruppi musicali. Egli può avvalersi di dipendenti e collaboratori con compiti esclusivamente amministrativi.

2. Le imprese che operano nel settore dello spettacolo, compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, i teatri di tradizioni, le istituzioni concertistiche-orchestrali ed i teatri stabili, ferma restando la possibilità di scritturare direttamente gli artisti ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, hanno l'obbligo di avvalersi dell'opera di agenti di spettacolo iscritti al registro professionale nazionale.

3. L'agente può organizzare la propria attività imprenditorialmente. È facoltà dell'agente attribuire ad una società i diritti economici e patrimoniali derivanti dall'incarico, a condizione che:

a) sia espressamente autorizzato dell'artista all'atto del conferimento o successivamente;

b) la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dalla presente legge oppure svolga tale attività con un ramo d'azienda avente organizzazione e contabilità separata;

c) all'agente sia attribuita la rappresentanza legale della società.

4. L'elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autentica dell'atto costitutivo della società, dello statuto, del libro soci, l'elenco nominativo degli organi sociali, nonché delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, sono depositati presso le Commissioni regionali di cui all'articolo 3 entro venti giorni dalla costituzione della società o dalle modifiche intervenute.

Art. 6.

1. Agli artisti, agli organizzatori, alle società che svolgono l'attività d'intrattenimento e spettacolo non è consentito avvalersi dell'opera di un agente che non sia iscritto nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. L'artista può, in deroga a quanto disposto dal comma 1, farsi assistere dal genitore, dal fratello o dal coniuge; di tale circostanza è fatta espressa menzione nel contratto di prestazione artistica.

Art. 7.

1. Hanno diritto alla provvigione soltanto gli agenti iscritti al registro professionale. La misura della provvigione è determinata, in mancanza di accordo tra le parti, dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 3, tenendo conto anche degli usi locali.

2. L'agente dello spettacolo per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o di formulari indicanti le condizioni del contratto di lavoro o della scrittura, preventivamente depositati presso la Commissione regionale competente per territorio.

Art. 8.

1. Per ottenere l'iscrizione al registro professionale l'interessato presenta domanda alla Commissione regionale presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di residenza, allegando la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Nella domanda il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti professionali e morali di cui all'articolo 9.

3. L'iscrizione al registro professionale è disposta con provvedimento del Presidente

della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.

Art. 9.

1. Possono presentare domanda di iscrizione al registro professionale i cittadini italiani e quelli appartenenti a Stati membri dell'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) godimento dei diritti civili e politici e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di diploma di laurea in materie commerciale, giuridiche, artistiche o musicali, ovvero di titolo di studio equipollente secondo la normativa italiana;
- d) avere prestato per almeno un biennio la propria opera presso imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 3, ovvero avere svolto pratica orchestrale o pratica artistica per almeno cinque anni.

2. Salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione, non possono essere iscritti al registro professionale e, se iscritti, devono essere cancellati, coloro che:

- a) sono stati dichiarati falliti;
- b) hanno riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, ovvero per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura o mediazione usurai a o per qualunque altro delitto non colposo per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- c) sono stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 di-

cembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'iscrizione al registro professionale è richiesta anche da coloro che svolgono, a titolo oneroso, l'attività di cui all'articolo 3 in modo occasionale o discontinuo.

Art. 10.

1. Non è considerata mediazione l'attività professionale esercitata dagli agenti di spettacolo iscritti al registro professionale e, pertanto, ad essi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, nonché l'articolo 26 della legge n. 56 del 1987.

2. L'agente può trattare, oltre che per la definizione di contratti e di scritture per gruppi o formazioni regolarmente costituiti, anche per l'attività di artisti che operano esclusivamente come «solisti».

Art. 11.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, adatta il regolamento per l'esercizio dell'attività di agente dello spettacolo, attuativo della presente legge, che disciplina:

a) l'iscrizione al registro professionale, subordinata al superamento di un esame di idoneità che abilita all'esercizio della professione di agente dello spettacolo su tutto il territorio nazionale;

b) le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità, che si articola in una prova scritta ed una orale;

c) l'iscrizione al registro professionale di cui alla presente legge di coloro che, alla data di entrata in vigore della medesima, sono muniti della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a condizione che abbiano esercitato l'attività professionale di agenti dello spettacolo in maniera continuativa per almeno due anni nel corso dell'ultimo quinquennio;

d) i diritti e i doveri dell'agente, secondo la categoria di appartenenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1;

e) il modello di contratto di mandato, da allegare al regolamento;

f) le sanzioni amministrative a carico di coloro che esercitano l'attività di agente di spettacolo senza essere iscritti al ruolo professionale o che essendo iscritti violino le disposizioni di cui alla presente legge;

g) l'indicazione delle incompatibilità con l'iscrizione al ruolo professionale;

h) l'indicazione del numero massimo dei soggetti rappresentabili da ogni singolo agente dello spettacolo;

i) l'istituzione di un collegio arbitrale con competenze sulle controversie sorte nell'espletamento del contratto di mandato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

